TRIBUNALE DI NOLA

Seconda Sezione Civile

Procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (Legge n. 3 del 27.01.2012)

PIANO FAMILIARE DEL CONSUMATORE

Ricorrenti CASORIA ALFREDO e AURIEMMA IDA

Relazione particolareggiata del Gestore della crisi professionista nominato dall'O.C.C. di Nola

Avv. Angela Ambrosio

INDICE

1.	Premessa pag. 4
2.	Elenco dei creditoripag. 6
3.	Dichiarazioni fiscali degli ultimi tre anni e ricostruzione della
	posizione fiscale dei richiedentipag. 8
4.	Atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque annipag. 10
5.	Composizione nucleo familiare e spese occorrenti per il
	sostentamentopag. 10
6.	Cause dell'indebitamento e ragioni dell'incapacità di adempiere alle
	obbligazioni assunte pag. 11
7.	Solvibilità dei debitori nel quinquennio anteriore alla presentazione
	del ricorsopag. 22
8.	Atti dei debitori impugnati dai creditoripag. 22
9.	Completezza ed attendibilità della documentazionepag. 22
10.	Sintesi del piano proposto dai debitoripag. 22
11.	Convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoriapag. 25
12.	Giudizio finale in merito alla veridicità dei dati ed alla prognosi di
	fattibilità dell'accordo proposto

ALLEGATI

- 1. Proposta di accordo formulata dall'avv. Carrella nell'interesse dei ricorrenti con relativi allegati;
- 2. Prospetto di calcolo del compenso spettante all'O.C.C.;
- 3. Precisazioni del credito a mezzo pec....;
- 4. Prospetto di riparto con percentuali di soddisfo dei creditori;
- 5. Prospetto rate;
- 6. Estratto ruolo Agenzia della Riscossione;
- 7. Centrale rischi Banca d'Italia;
- 8. Visura protesti;
- 9. Certificato carichi pendenti dei ricorrenti;
- 10. Certificato del Casellario giudiziale dei ricorrenti;
- 11. Certificato di non sottoposizione a procedure concorsuali, esecutive, e/o di sovraindebitamento:
- 12. Dichiarazioni dei redditi degli anni 2021,2020,2019 dei signori Casoria Alfredo e Auriemma Ida;
- 13. Copia Interrogatorio ricorrenti.

1. PREMESSA

La sottoscritta Avv. Angela Ambrosio, iscritta all'Ordine degli Avvocati di Nola al n.1322/1998, con studio in San Giuseppe Vesuviano (Na) alla via Vialonga n. 9, è stato nominata dall'O.C.C. di Nola quale Gestore della crisi incaricato di valutare l'ammissibilità alla procedura da sovraindebitamento richiesta dai coniugi:

- **CASORIA ALFREDO**, nato a Pomigliano d'Arco (NA) il 11.10.1972 (Cod. Fisc.: CSR LRD 72R11G812I);
- **AURIEMMA IDA,** nata a Nola (NA) il 19.10.1975 (Cod. Fisc.: RMMDIA75R59F924X);

entrambi i coniugi sono residenti in Tufino (NA) alla Via Palazzo dei Conti n. 5. I ricorrenti sono assistiti dal legale avv. Filippo Luciano Carrella.

Il sottoscritto professionista incaricato dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, del regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e di trovarsi nelle condizioni soggettive prescritte dall'art. 15 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 ed inoltre attesta:

- a) che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- b) che non si trova in situazioni di conflitto di interesse;
- c) che non ha mai ricevuto, né sta attualmente espletando, alcun incarico professionale per conto dei ricorrenti.

Inoltre, ricorrono i presupposti di cui all'art. 7, legge n. 3/2012 successive modifiche, e cioè i ricorrenti:

> risultano versare in stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge. Dunque i ricorrenti si trovano "in una

situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente";

- > non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate nel capo II della L. n. 3/2012; non hanno utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- > non hanno subito per cause a loro imputabili provvedimenti di impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.

La proposta di piano, per come formulata dall'avv. Carrella nell'interesse dei suoi assistiti, è corredata da tutta la documentazione richiesta dall'art. 9, comma 2, della legge n. 3/2012, in particolare, unitamente alla proposta risultano agli atti:

- 1) elenco dei creditori con l'indicazione delle somme dovute;
- 2) elenco di tutti i beni di proprietà dei ricorrenti in assenza di atti dispositivi compiuti negli ultimi cinque anni;
- 3) 730 degli anni 2021, 2020, 2019;
- 4) elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia dei ricorrenti;
- 5) autocertificazione di stato di famiglia.

A completamento di ogni adempimento richiesto dalla legge sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, con particolare riferimento agli artt. 8 e 9, della medesima disposizione legislativa, lo scrivente è chiamato a redigere una relazione particolareggiata della crisi e dunque riferire oltre ai presupposti oggettivi per l'ammissione alla procedura in esame anche sui seguenti temi:

- a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) resoconto sulla solvibilità del consumatore negli ultimi cinque anni;
- d) indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, della legge n. 3 del 27 gennaio 2012 la scrivente procederà quindi a relazionare circa la proposta di Piano Familiare del consumatore formulata dagli istanti signori Casoria Alfredo e Auriemma Ida al fine di asseverare i dati e le informazioni acquisite, ad analizzare la fattibilità della proposta e la convenienza dello stesso rispetto all'ipotesi liquidatoria dell' immobile di proprietà, di cui si dirà, più compiutamente, in seguito.

2. ELENCO DEI CREDITORI

Sulla base di quanto inizialmente prodotto dai debitori, delle opportune verifiche operate dal sottoscritto Gestore e grazie ai riscontri ottenuti dagli stessi creditori è stato possibile elaborare il seguente stato del passivo:

DEBITORIA CONGIUNTA CASORIA ALFREDO E AURIEMMA IDA: € 177.503,24

ENTE	OGGETTO	GRADO	IMPORTO RESIDUO
BARCLAYS BANK	MUTUO	IPOTECA 1°	€ 114.883,11
BANCA IFIS	D. I.	IPOTECA II°	€ 27.648,05
COMUNE TUFINO	TARI	PRIVILEGIO	€ 2.899,00
COMPASS	PRESTITO	HIROGRAFO	€ 32.073,08

Nel passivo, tra i debiti dei ricorrenti, occorre indicare altresì:

- a. il compenso spettante all'O.C.C., che in applicazione delle tariffe previste dal D.M. n. 202/2014, è stato determinato in € 6.481,86 e il cui 20% viene versato entro l'omologa del presente piano. Conseguentemente, nel riparto verrà considerato il restante 80%;
- b. il compenso del legale avv. Carrella per l'attività di composizione della crisi, per un importo di € 1.871,74, comprensivo degli accessori di legge.

DEBITORIA CASORIA ALFREDO : € 42.540,80

ENTE	OG	GRADO	IMPORTO
INTESA	PRESTITO	CHIROGRAFO	€ 9.899,60
KRUK	PRESTITO	CHIROGRAFO	€ 9.741,60
IFIS	PRESTITO	IPOTECARIO III°	€ 13.350,63
IFIS	PRESTITO	CHIROGRAFO	€ 2.523,36
TIBERIUS	PRESTITO	CHIROGRAFO	€ 5.544,00
AGENZIA ENTRATE		PRIVILEGIO	€ 1.481,61

DEBITORIA AURIEMMA IDA: ZERO

Pertanto l'ammontare complessivo del passivo familiare ammonta ad € 228.397,64. Preliminarmente si precisa che trattasi correttamente di un "Piano Familiare del consumatore". Infatti, ai sensi del novellato art. 7 bis della legge 3/2012 i membri di una stessa famiglia possano avviare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando siano conviventi, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado, in tutti i casi in cui il sovraindebitamento abbia un'origine comune. Nel caso di specie i coniugi conviventi, come evidenziato nella tabella sovrastante, presentano la parte maggiore della debitoria comune

derivante dal mutuo, da finanziamenti stipulati da entrambi i coniugi, e dalle imposte locali gravanti sull'immobile di proprietà comune.

A completamento della situazione debitoria dei ricorrenti si rappresenta che dagli accertamenti eseguiti presso gli uffici competenti è emerso quanto segue:

- A.L'Agenzia delle Entrate Riscossione, ha comunicato che non esistono ulteriori pendenze in capo ai coniugi Casoria/Auriemma oltre quelle evidenziate;
- B. Non risultano protesti in capo ai ricorrenti (vedi allegato);
- C. Non risultano carichi pendenti in capo ai ricorrenti (vedasi allegato);
- D. Non risultano procedure concorsuali o esecutive mobiliari (tranne quella di seguito indicata) e/o immobiliari, né procedure da sovraindebitamento in capo agli istanti (vedasi allegato);
- E. I dati comunicati dalla Centrale Rischi della Banca D'Italia non evidenziano posizioni ulteriori oltre quelle già note (vedi allegato).

3. <u>DICHIARAZIONI FISCALI DEGLI ULTIMI TRE ANNI E RICOSTRUZIONE</u> <u>DELLA POSIZIONE PATRIMONIALE E FISCALE DEI RICHIEDENTI</u>

Preliminarmente, si rappresenta che sono state fornite le certificazioni uniche e i 730 relativi ai redditi percepiti per gli anni: 2019,2020,2021 di Casoria Alfredo e di Auriemma Ida. L'integrazione della documentazione è avvenuta mediante l'accesso al cassetto fiscale.

Da tale documentazione è stato possibile constatare la veridicità di quanto dichiarato dagli stessi in merito al possesso del reddito da lavoro dipendente di Casoria Alfredo, lavoratore dipendente (barista) della ditta Tiffany srl con contratto a tempo indeterminato, e reddito da lavoro dipendente per Auriemma Ida come personale ATA con contratto a tempo determinato. Inoltre si è verificata la presenza di

possidenze immobiliari, come riscontrato anche da visura catastale fabbricati e terreni.

Il patrimonio immobiliare e mobiliare dei coniugi Casoria/Auriemma è così costituito:

PATRIMONIO IMMOBILIARE:

CASORIA ALFREDO e AURIEMMA IDA,

quali coniugi in comunione dei beni sono comproprietari dei seguenti beni siti in Tufino alla via Palazzo dei Conti n. 5:

- appartamento posto al primo piano riportato in catasto al foglio 3, particella 1282, sub 6, Via Ponte di schiava p. 1, int. 5, cat. A/2, cl. 4, vani 5,5, R.C. Euro 411,87;
- locale box auto posto al piano seminterrato riportato in catasto al foglio 3, particella 1282 sub 18, Via Ponte di Schiava p. S1, cat. C/6, cl. 6, mq. 22, R.C. Euro 63,63.

CASORIA ALFREDO non è titolare di altri immobili.

AURIEMMA IDA è proprietaria della quota di piena proprietà pari a **2/18** dei seguenti immobili, siti in Nola alla via Salita Cappuccini:

- ✓ Appartamento, riportato in catasto al foglio 20, particella 975, sub 11, piano 1, cat. A2, classe 7, vani 6, RC € 666,23;
- ✓ Box auto, riportato in catasto al foglio 20,part.lla 31, sub 16, piano S1,
 cat. C6, classe 8, RC € 56,81.

PATRIMONIO MOBILIARE

CASORIA ALFREDO:

BENI MOBILI REGISTRATI:

 Autovettura Ford Kuga, targata FA 544 EJ, immatricolata nel 2014;

CONTI CORRENTI:

• Titolare di Postepay n. 3289 con saldo attivo € 23,75 al 16.06.2022.

AURIEMMA IDA:

BENI MOBILI REGISTRATI:

• autovettura modello Fiat 500 X targata GA 916 TN, immatricolata nel 2020;

CONTI CORRENTI:

• Titolare di Postepay n. 2850 con saldo attivo € 68,41 al 16.06.2022.

Si precisa che le automobili vengono utilizzate dalla famiglia per gli spostamenti di lavoro e di studio, e trattandosi di vetture usate e vetuste, hanno un valore di mercato scarso o nullo.

4. <u>ATTI DI DISPOSIZIONE PATRIMONIALE COMPIUTI NEGLI ULTIMI</u> <u>CINQUE ANNI</u>

Lo scrivente ha provveduto ad effettuare la relativa visura degli atti di registro, accertando che, negli ultimi cinque anni, non sono stati compiuti atti di acquisto o dismissione patrimoniale.

5. <u>COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE - SPESE CORRENTI</u> <u>NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEI RICORRENTI E DELLA</u> <u>LORO FAMIGLIA</u>

Il signor Casoria Alfredo e la signora Auriemma Ida sono coniugi in regime di 10

comunione dei beni, e hanno quattro figli (di cui uno ancora minorenne, come si evince dallo stato di famiglia allegato), che vivono con loro.

Il signor Casoria, barista, dipendente con contratto a tempo indeterminato della società Tiffany srl, secondo l'ultima busta paga prodotta, percepisce uno stipendio di € 1.502,00.

La signora Auriemma Ida lavora come personale ATA, con contratto a tempo determinato e, secondo la busta paga prodotta, percepisce uno stipendio di € 1.177,00. Nessuno dei quattro figli lavora.

A fronte di entrate complessive mensili pari ad €.2.679,00, la spesa mensile necessaria al sostentamento del nucleo familiare Casoria/Auriemma, composta da sei persone, è indicata in € 1.675,00.

6. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

L'esame della documentazione depositata dai ricorrenti a corredo del piano di risanamento e l'esame della documentazione acquisita dallo scrivente, nonché le ulteriori informazioni acquisite in sede di interrogatorio tenutosi in data13.04.2022, hanno permesso di circoscrivere cause e circostanze dell'indebitamento dei coniugi Casoria e Auriemma.

L'esposizione debitoria dei ricorrenti pari a complessivi € 228.397,64 è costituita, per la quasi totalità e per l'importo maggiore, dal debito derivante da mutuo ipotecario, la residua parte deriva da debito nei confronti di finanziarie e da debiti esigui nei confronti di Enti, per piccoli importi. In particolare, si evidenziano i

seguenti contratti:

- A. BARCLAYS BANK PLC, in data 31.05.2004, mutuo ipotecario, stipulato dai coniugi Casoria/Auriemma, per l'importo iniziale erogato di €108.000,00.
 Mutuo rinegoziato in data 27.02.2008, con erogazione di € 150.000,00.
 Garantito da ipoteca di 1° grado sull'immobile di proprietà dei coniugi sopra descritto;
- B. INTESA SANPAOLO, nel 2007, fido bancario sul cc n. 19852005;
- A. AGOS DUCATO, in data 23.03.2010, contratto di finanziamento n. 17343268, concesso al signor Casoria, in cui coobbligato è la signora Auriemma, ceduto alla Banca Ifis S.p.A.;
- B. DEUTSCHE BANK PLC, nel 2012, un prestito personale concesso al signor Casoria per un totale complessivo €.18.043,00 credito ceduto alla Itacapital s.r.l.;
- C. INTESA SANPAOLO, in data 06.02.2012, prestito personale n. 000075053283, per $\in 5.000,00$;
- D.COMPASS BANCA S.P.A., in data 15.01.2013, prestito personale n. 11938764, concesso al signor Casoria in cui coobbligato è la signora Auriemma, per un totale di €.40.690,78;
- E. FLORENCE SPV, in data 31.05.2013, finanziamento n. 20068952255021 per un importo di €.14.263,00, concesso al signor Casoria, poi ceduto *pro soluto* alla Banca Ifis S.p.A.;
- F. AGOS DUCATO, in data 30.10.2014, un contratto di finanziamento n. 46597014, ceduto alla Banca Ifis S.p.A., per l'importo di € 1.149,80;

- G.AGOS DUCATO, in data 07.10.2014, finanziamento n. 4301528996657159, ceduto alla Banca Ifis S.p.A.. Finanziamento concesso al signor Casoria, in cui coobbligato è la signora Auriemma;
- H. UNICREDIT, prestito personale n. 0082791570, concesso a Casoria Alfredo nel 2015, poi ceduto a Tiberius SPV srl.

Le <u>ragioni dell'indebitamento</u> sono state così individuate:

I coniugi Casoria ed Auriemma sono sposati in regime di comunione dei beni e hanno quattro figli. Fino al 2017 la famiglia è stata monoreddito, potendo contare solo sullo stipendio, non molto alto, del signor Casoria (barista). Infatti la signora Auriemma, come confermato anche dalle risultanze cassetto fiscale, risulta essere stata disoccupata fino al 2017, anno in cui ha ottenuto un contratto a tempo determinato annuale come personale ATA, da allora ogni anno rinnovato. Pertanto, con queste premesse, può dirsi che la causa dell'indebitamento è certamente da ravvisarsi nel nucleo familiare molto numeroso, che necessita di spese di sostentamento notevoli di prima necessità e che difficilmente potevano essere soddisfatte con il solo stipendio di barista del signor Casoria. A tale circostanza oggettiva, rappresentata dalla famiglia numerosa con entrate insufficienti, si aggiunge il fatto che i coniugi Casoria e Auriemma stipulano un mutuo ipotecario per l'acquisto della prima casa in data 31.05.2004, capitale erogato di €.108.000,00 per la durata di 30 anni per un complessivo numero di **360 rate mensili di importo variabile tra i** €.450,00 ad un massimo di €500,00. In quel periodo il sig. Casoria Alfredo lavorava (unico reddito familiare all'epoca!) part-time, come barista presso la ditta "Vacchiano Antonio" con uno stipendio netto in busta paga, pari ad €.1.080,53. Come si evince dalle risultanze del cassetto fiscale, già ab initio le condizioni di concessione del suddetto mutuo non hanno tenuto conto della situazione economico-finanziaria dei coniugi, non adeguatamente valutata dall'istituto di credito, in violazione palese dell'art. 124 TUB che impone: "Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate...... ottenute consultando una banca dati pertinente".

Nel 2008, i coniugi Casoria decidono di rinegoziare il mutuo precedentemente stipulato nel 2004, e stipulano un nuovo "mutuo fondiario ai sensi dell'art. 38 e seguenti del D. Lgs n. 385 del 01.09.1993" per la somma complessiva di €.150.000,00, durata di 30 anni, pagamento di n. 360 rate mensili, tali rate per i primi cinque anni sono state dell'importo di €.938,26. Nel 2008 il ricorrente Casoria Alfredo (unico reddito familiare all'epoca!) lavorava ancora part-time, come barista presso la ditta "Vacchiano Antonio" con uno stipendio netto in busta paga pari ad €.1.367,00. Effettivamente anche per le condizioni della rinegoziazione del mutuo appaiono palesemente sproporzionate in quanto, a fronte dello stesso immobile acquistato nel 2004 per il prezzo di €.55.000,00, nel frattempo svalutatosi, l'istituto bancario eroga ai coniugi un importo di €.150.000,00, garantito da una ipoteca di €.300.000,00!!!!

In primis, appare chiara, evidente e lampante violazione dell'art. 38 TUB che prescrive che nel mutuo fondiario l'importo massimo erogabile non possa essere superiore all'80% del valore dell'immobile oggetto dell'ipoteca iscritta a garanzia della restituzione delle somme mutuate!!!!!

La Corte di Cassazione, con orientamento costante (da ultimo **21 gennaio 2020, n. 1193**) ha affermato che il rispetto del limite di finanziabilità è una norma imperativa di ordine pubblico, la cui violazione determina la nullità integrale del contratto in quanto norma posta a presidio di diritti indisponibili sottesi a superiori interessi

pubblici, finalizzati a stimolare la mobilizzazione della proprietà immobiliare e ad agevolare le attività imprenditoriali.

A parte tale considerazione di non poco conto, in ogni caso, la rata del mutuo più che raddoppiata nel 2008, correlata alle condizioni economiche e familiari del Casoria ed al suo reddito (condizioni ben note all'istituto mutuatario!) hanno determinato il tracollo finanziario della famiglia Casoria/Auriemma.

Orbene, nel caso di specie, appare evidente la violazione dei doveri *ex* art. 124 bis T.U.B. da parte dell'istituto bancario nella concessione del mutuo fondiario a favore dei coniugi Casoria. La banca, omettendo un'adeguata valutazione del merito creditizio, ha, infatti, concesso un mutuo di €.150.000,00 rimborsabile mediante rate mensili insostenibili di €.938,26 per i primi 5 anni, nonostante i beneficiari potessero contare su una disponibilità mensile pari quasi a zero. All'epoca, i coniugi Casoria facevano affidamento sulla disponibilità di un unico stipendio mensile fisso per complessivi €.1.367,00, con il quale provvedevano finanche al sostentamento familiare. L'istituto di credito, con l'irresponsabile rinegoziazione del mutuo a condizioni inique, non ha fatto altro che annullare qualsiasi risorsa economica, indispensabile a garantire alla famiglia Casoria i mezzi necessari per una esistenza dignitosa.

Conseguentemente, tutti i contratti di finanziamento successivamente stipulati dagli istanti tra il 2012 ed il 2015, derivano dall'inevitabile quanto prevedibile mancanza di liquidità della famiglia Casoria/Auriemma a causa della rata del mutuo INSOSTENIBILE e non proporzionata alle loro entrate, e la necessità di far fronte ai bisogni primari del numeroso nucleo familiare.

L'incidente accaduto al signor Casoria, i problemi di salute della signora Auriemma, la cassa integrazione COVID (tutte situazioni vere e documentate), sono solo circostanze aggravanti di una situazione economica già ampiamente compromessa. Tra l'altro occorre aggiungere che i successivi contratti di finanziamento e/o prestiti personali sono stati concessi a soggetti già fortemente indebitati con il mutuo ipotecario, circostanza che sarebbe senz'altro emersa da un'adeguata ed attenta istruttoria da parte delle varie finanziarie, istruttoria che evidentemente non ci è stata! **Per questi motivi, attualmente la famiglia Casoria/Auriemma versa in uno stato di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte**. Infatti i ricorrenti, a fronte di entrate mensili complessive pari ad ϵ .2.679,00, presentano uscite mensili pari ad ϵ 2.794,86 (infatti ad ϵ 1.675,00 per le spese di sostentamento del nucleo familiare si aggiungono ϵ 1.004,00 tra pignoramento, rate di mutuo e finanziarie, come esattamente indicato nel ricorso dell'avv. Carrella) con un passivo netto mensile pari ad ϵ 1.15,86. Inoltre, si fa presente che:

- 1) Compass spa in virtù decreto ingiuntivo n. 2859/2017 del 29.12.2017 divenuto poi definitivo e dichiarato esecutivo, con formula esecutiva, ha promosso, nei confronti del sig. Casoria Alfredo, una procedura esecutiva mobiliare presso terzi, n. 1292/2021 R.G.E. del Tribunale di Nola, presso la ditta Tiffany srl, quale terzo pignorato;
- 2) Banca Ifis spa ha ottenuto decreto ingiuntivo n.272/2018 del 22.01.2018, poi divenuto definitivo ed esecutivo, nei confronti di Casoria Alfredo e Auriemma Ida per l'importo di € 27.648,05. In virtù di tale titolo esecutivo, la banca ha iscritto ipoteca giudiziale, di 2°grado, in data 11.12.2018 ai nn. 41237/4885, contro Casoria Alfredo ed Auriemma Ida su immobile in Tufino in piena proprietà, per l'importo di € 43.315,19;
- 3) Banca Ifis S.p.A., ha ottenuto decreto ingiuntivo n. 2816/2017 del 21.12.2017

RGN 8553, nei confronti di Casoria Alfredo per l'importo di € 13.350,63, divenuto poi definitivo e dichiarato esecutivo, con formula esecutiva. In forza del predetto titolo esecutivo, l'istituto bancario ha iscritto ipoteca giudiziale, di 3° grado, in data 02.08.2019 ai nn.27207/3290 contro Casoria Alfredo, sull'immobile in Tufino per la quota pari ad ½ di piena proprietà, per l'importo di € 14.076,13.

4) **Itacapital s.r.l**. ha ottenuto un decreto ingiuntivo n. 512/22 del 14.03.22.

L'art. 4 ter della L.n. 176 del 2020 ha modificato il comma 3 dell'art. 12 bis L.n. 3 del 2012 stabilendo che la verifica della meritevolezza del debitore, d'ora in poi, dovrà parametrarsi a presupposti diversi. Infatti 1 'art. 4 quater chiarisce che essa vada inquadrata nell' assenza di atti in frode e nella mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento.

Dunque, mentre da un lato viene eliminato ogni riferimento alla meritevolezza, dall'altro viene escluso l'accesso al piano del consumatore al debitore che abbia "determinato la situazione da sovra indebitamento con colpa grave, malafede o frode".

Relativamente alla eventuale "colpa" del debitore nell'assumere volontariamente obbligazioni, la giurisprudenza di merito è ormai chiaramente orientata a tener conto anche della condotta del creditore. In particolare, si veda la decisione del **Tribunale** di Messina del 20 dicembre 2021:

"Il consumatore che abbia chiesto ed ottenuto un finanziamento, facendo affidamento sull'obbligo e la capacità dell'intermediario finanziario di valutare preventivamente il merito creditizio, secondo quanto prescritto dall'art. 124 bis del T.U.B., non può ritenersi responsabile di ricorso a credito non proporzionato alle proprie capacità

patrimoniali, salvo che non abbia fornito al soggetto finanziato informazioni false. Pertanto, nella valutazione della meritevolezza non può solo guardarsi alla condotta del debitore che, al fine di far fronte alla situazione debitoria e ad esigenze anche sopravvenute, assume ulteriori obbligazioni, dovendosi anche avere riguardo alla diligenza del creditore e al rispetto da parte di questi del precetto di cui all'art. 124 bis TUB, norma posta a presidio sia di interessi privatistici a tutela del consumatore, sia di interessi pubblicistici connessi al mercato creditizio. Sicché l'assenza di colpa del consumatore nella determinazione del proprio sovraindebitamento può essere desunta dalla positiva valutazione, a monte, del c.d. merito creditizio da parte del soggetto finanziatore."

Anzi la giurisprudenza si è spinta ancora oltre:

"Il creditore che ha contribuito a determinare l'aggravamento della situazione di indebitamento, violando i principi di cui all'art. 124-bT.U.B., è privo della legittimazione a presentare opposizione in sede di omologa.

(Nel caso di specie, si è ritenuto che i rapporti di finanziamento e, in genere, le erogazioni di credito siano stati concessi dagli intermediari finanziari senza un'adeguata valutazione del merito creditizio del consumatore, stante la non sufficienza del reddito disponibile rispetto all'entità delle rate mensili da sostenere per la restituzione degli importi erogati). **Tribunale Palermo, 24 Maggio 2021**.

E ancora:

"Invero, il novellato art. 12 bis della l. 2/2012, laddove al comma 3-ter, stabilisce i casi in cui è preclusa al creditore la facoltà di proporre opposizione o reclamo in sede di omologa, ha inteso valorizzare il comportamento dei creditori e responsabilizzare l'attività di concessione del credito, al fine di arrestare in radice e di non aggravare situazioni di indebitamento pregresse. La ratio di questa scelta

muove sia da una ottica macroeconomica, di protezione del mercato da fenomeni patologici e irreversibili sovraindebitamento, che rischiano di danneggiare il funzionamento del mercato creditizio, sia da una ottica microeconomica, per sottrarla clientela più debole e sprovvista di reddito adeguato dalla spirale del debito. Il concorso di colpa del creditore, consapevole della previa condizione debitoria del cliente, allevia dunque eventuali profili di negligenza capo al consumatore per aver fatto ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali, sul presupposto della sua connaturata incapacità a soppesare adeguatamente le scelte negoziali, specialmente se dettate dall'impellente assillo del danaro.Le società finanziarie, che esercitano professionalmente l'attività di concessione del credito presso la clientela, sono le più qualificate a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand'anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz'altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato. Alla luce di questi profili, al soggetto finanziatore che versi in colpa, anche per una non adeguata valutazione del merito creditizio, preclusa la possibilità di avanzare contestazioni sul merito del piano, in un'ottica deflattiva dall'eco vagamente punitiva per il creditore negligente che abbia sottovalutato tali profili di indagine." Tribunale Napoli Nord 21 aprile 2021

Nel caso di specie, le ragioni dell' indebitamento possono ricondursi non certo ad un comportamento connotato da dolo o colpa grave degli istanti, quanto piuttosto ad una "scellerata" concessione del credito da parte degli istituti di credito che hanno fatto leva sullo stato di bisogno della famiglia Casoria/Auriemma.

Gli stessi ricorrenti presentano pendenze esigue con Agenzia delle Entrate, con ciò dimostrando di aver sempre ottemperato ai pagamenti delle tasse.

Il sottoscritto gestore ha richiesto ai creditori indicati dai ricorrenti di precisare l'ammontare del credito vantato.

Di seguito si riportano le informazioni ricevute dai creditori:

- ✓ MACQUARIE BANK LIMITED (ora BANCA BARCLAYS) contratto di mutuo ipotecario contratto da Casoria Alfredo e Auriemma Ida, in data 27.02.2008, credito residuo € 114.883,11, non è pervenuta precisazione del credito;
- ✓ INTESA SANPAOLO, nel 2007, fido bancario sul cc n. 19852005; in data 06.02.2012, prestito personale n. 000075053283; credito complessivo residuo € 9.899,60, come da precisazione del credito effettuata con pec in data 16.06.2022;
- ✓ **KRUK ITALIA SRL**, nel 2012, un prestito personale per un totale complessivo €.18.043,00; credito residuo € **9.741,60**, come da precisazione del credito effettuata con Pec in data 07.04.2022;
- **BANCA IFIS**, per tutte le seguenti tre posizioni cedute: 1)AGOS DUCATO, in data 23.03.2010, contratto di finanziamento n. 17343268, in cui coobbligato è la signora Auriemma; 2) AGOS DUCATO, in data 30.10.2014, un contratto di finanziamento n. 46597014; 3)AGOS DUCATO, in data 07.10.2014, finanziamento n. 4301528996657159, in cui coobbligato è la signora Auriemma; credito residuo € 30.171,41. A cui bisogna aggiungere la seguente posizione ceduta da FLORENCE SPV, finanziamento n. 20068952255021, per un credito residuo di € 13.350,63. Per un credito complessivo di IFIS pari a € 43.552,04 come da precisazione del credito effettuata con Pec in data 06.05.2022;
- COMPASS BANCA S.P.A., in data 15.01.2013, prestito personale n. 11938764, in cui coobbligato è la signora Auriemma, per un totale di €.40.690,78; credito residuo € 32.073,08, come da precisazione del credito effettuata con Pec in data 20.04.2022;

- ✓ **TIBERIUS SPV S.R.L.** nel 2015, prestito personale n. 41517702, credito residuo € **5.544,00**, come da precisazione del credito effettuata con Pec in data 06.04.2022.
- COMUNE DI TUFINO, credito per TARI 2018, 2019, 2020, 2021, per complessivi € 2.899,00 (gli accertamenti per il credito Tari 2015 e 2016 sono diventati coattivi e trasmessi all'Agenzia delle Entrate e pertanto evidenziati nel relativo credito di Agenzia Entrate), come da precisazione del credito pervenuta con pec in data 07.06.2022;
- ✓ AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE, cartella n. 07120190026179802000 per € 410,73 e cartella n. 07120220041206624000 per € 1.481,61, intestate a Casoria Alfredo, per un totale di € 1.481,61, come da estratto di ruolo del 14.06.2022.

Nel passivo, tra i debiti del ricorrente, occorre aggiungere altresì:

- c. il compenso spettante all'O.C.C., che in applicazione delle tariffe previste dal D.M. n. 202/2014, è stato determinato in € 6.481,86 e il cui 20% viene versato entro l'omologa del presente piano. Conseguentemente, nel riparto verrà considerato il restante 80%;
- d. il compenso del legale avv. Carrella per l'attività di composizione della crisi, per un importo di € 1.871,74, comprensivo degli accessori di legge.

I ricorrenti dunque hanno crediti residui per la complessiva somma di € 228.397,64, così distinti per come riferito da ogni singolo creditore:

PASSIVO ATTUALE

CREDITORE	IMPORTO	GRADO
Avv. Angela Ambrosio (gestore della crisi) e OCC	€ 6.481,86	prededuzione

Avv. Filippo Luciano Carrella	€ 1.871,74	prededuzione
BARCLAYS BANK	€ 114.883,11	Ipotecario 1°
BANCA IFIS	€ 27.648,05	Ipotecario 2°
BANCA IFIS	€ 13.359,63	Ipotecario 3°
BANCA IFIS	€ 2.523,36	chirografo
KRUK ITALIA SPA	€ 9.741,00	chirografo
INTESA SANPAOLO	€ 9.899,60	chirografo
TIBERIUS	€ 5.544,00	chirografo
COMPASS	€ 32.073,08	chirografo
COMUNE TUFINO	€ 2.899,00	privilegio
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	€ 1.481,61	privilegio
TOTALE	€ 228.397,64	

7. SOLVIBILITÀ DEI DEBITORI NEL QUINQUENNIO ANTERIORE ALLA PRESENTAZIONE DEL RICORSO

Per quanto innanzi illustrato sulla base della documentazione consegnata allo scrivente e di quella ulteriore acquisita, in particolare dalle evidenze della Centrale Rischi della Banca D'Italia, è possibile rilevare che:

Tra il 2015 ed il 2018 risultano passati a sofferenza i debiti c/ Compass, c/ Deutsche (ora Itacapital), Unicredit (ora Tiberius), c/ Ifis, c/ Intesa San Paolo.

Nonostante i passaggi a sofferenza dei diversi debiti, risulta che i ricorrenti hanno cercato di far fronte agli impegni assunti con proposte di rientro e/o rateizzi. Si veda in particolare l'accordo transattivo concluso con Kruk nel 2018 e con Tiberius nel 2020, entrambi regolarmente pagati fino ad agosto 2021.

Le rate del mutuo risultano regolarmente pagate fino ad agosto 2021.

Si attesta, quindi, che i ricorrenti in questi ultimi cinque anni presentavano già problemi di solvibilità, ma hanno cercato di ottemperare agli impegni fino a quanto 22

hanno potuto.

8. <u>ATTI DEI DEBITORI IMPUGNATI DAI CREDITORI</u>

Si segnala altresì che **NON risultano posti in essere atti in frode ai creditori negli** ultimi cinque anni.

9. COMPLETEZZA ED ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE

Si attesta che la documentazione prodotta dagli istanti è completa. La stessa è da ritenersi attendibile, in quanto prodotta in originale e/o verificata dal gestore con accesso al cassetto fiscale e con le precisazioni dei creditori stessi.

10. <u>SINTESI DEL PIANO FAMILIARE PROPOSTO DAI DEBITORI</u>

I signori Casoria Alfredo e Auriemma Ida, in ottemperanza alla legge n.3 del 27 gennaio 2012 e successive modifiche, hanno deciso di sottoporre ai propri creditori un Piano Familiare del Consumatore al fine di ripianare in maniera definitiva i debiti contratti.

Come si evince dalla proposta del Piano Familiare del Consumatore formulata dai ricorrenti, il debito complessivo è pari ad € 228.397,64.

La proposta formulata offre ai creditori il complessivo importo di €72.579,35, prevede la cessione di parte della retribuzione percepita del signor Casoria, per un importo di € 500,00 mensile (tranne l'ultima rata di importo di € 579,33) per la durata di 12 (dodici) anni ed 1 mese, per n. 145 rate mensili, e consente il pagamento al 100% delle spese in prededuzione, il soddisfacimento al 47,88 % del creditore ipotecario, il soddisfacimento al 10% dei creditori chirografari. Il piano prevede tre classi di creditori:1) prededucibili; 2) ipotecario; 3) chirografari.

Il sottoscritto gestore, esaminato il piano proposto ed in particolare i vari punti che potrebbero presentare criticità, osserva e precisa quanto segue:

- a) Il creditore IFIS, munito di iscrizione ipotecaria di II° e III° grado, è stato correttamente degradato a chirografo. Infatti è verosimile ritenere che nel caso di liquidazione del patrimonio il creditore ipotecario di 2°e 3° grado non riceverebbe un miglior trattamento rispetto alla percentuale del 10% riconosciuta nel piano, tenuto conto dell'incapienza dell'immobile ipotecato (il cui valore è insufficiente a soddisfare integralmente il creditore ipotecario di 1° grado!);
- b) l'unico creditore privilegiato (comune di Tufino, precisando che anche le cartelle Agenzia Entrate sono dell'ente creditore comune di Tufino), è stato correttamente degradato a chirografo,in quanto, i tributi dell'ente locale godono del solo privilegio generale mobiliare sussidiario e non potrebbero trovare migliore soddisfazione nell'alternativa liquidatoria. E' infatti verosimile ritenere che nel caso di liquidazione del patrimonio, il creditore privilegiato non riceverebbe un miglior trattamento rispetto alla percentuale del 10% riconosciuta nel piano, tenuto conto dell'incapienza dell'immobile ipotecato, dello scarso o nullo valore delle autovetture possedute dai richiedenti, e dal limite quadriennale previsto dall'art. 14 undecies legge 3/2012 ai fini dell'apprensione dei redditi futuri.

La giurisprudenza di merito è in tal senso orientata (trib. Avellino 09.02.2022) "Occorre al tal fine evidenziare che la disciplina del sovraindebitamento.... non richiamando la previsione dell'art. 160, comma 2, L.F. nella parte in cui impone il divieto di alterazione delle cause legittime di prelazione, rende possibile al consumatore la libera disposizione dei beni futuri senza essere obbligato a soddisfare prioritariamente i creditori aventi privilegio generale mobiliare e sempre che il trattamento a questi ultimi riservato sia più

conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria...";

c) Nel piano esaminato, è previsto il pagamento del creditore ipotecario a partire dalla rata n. 15. In merito si evidenzia, sebbene l'art. 8, comma 4, Legge 3/2012, anche dopo la novella del DL 137/2020, preveda la moratoria di un anno per i creditori prelatizi, il recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass., n. 17834/2019 e da ultimo Cass., n. 17391/2020) la quale è intervenuta a fornirne la corretta interpretazione del'art. 8 comma 4 l. 3/2012, alla luce del coordinamento tra le norme che disciplinano le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, ed i principi giurisprudenziali: secondo la Suprema Corte, l'art. 8, comma 4, l. 3/2012, non è da intendere come un divieto assoluto alla possibilità di dilazionamento dei crediti privilegiati. E' possibile infatti proporre la dilazione del pagamento dei creditori privilegiati, ponendoli sullo stesso piano dei chirografari.

11. <u>CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA</u> <u>LIQUIDATORIA</u>

A. FATTIBILITÀ DEL PIANO

Ai sensi del combinato disposto dall'art. 9, comma 2, e dell'art. 15, comma 6, della legge n. 3/2012 la scrivente è chiamata anche ad attestare la fattibilità del piano proposto dai signori Casoria e Auriemma, e tanto si propone di effettuare nel presente paragrafo in maniera oggettiva e sintetica.

In primis, si sottolinea che, la presenza dell'immobile di proprietà degli istanti, su cui grava l'ipoteca di primo grado dell'istituto mutuante, rappresenta anche la garanzia della riuscita del Piano Familiare del Consumatore in questione. Infatti, l'art. 14 quater della legge n. 3/2012 prevede la conversione del piano in liquidazione del patrimonio in varie ipotesi, tra cui in caso di risoluzione 25

dell'accordo per cause imputabili al debitore. Gli istanti, resi edotti e ben consapevoli di tale eventualità, sono determinati ad assolvere gli impegni proposti, pur di salvare l'immobile che rappresenta la loro unica abitazione.

In secondo luogo, la rata prevista, pari ad €500,00 mensili risulta essere sostenibile dal signor Casoria, se le condizioni lavorative attuali rimarranno invariate per il periodo di durata del piano: infatti, con l'approvazione del piano familiare del consumatore, il ricorrente avrà a disposizione l'intero stipendio mensile di circs € 1.500,00. A ciò si aggiunge la signora Auriemma che contribuirà con il suo stipendio di personale ATA (si fa presente che dalla graduatoria provinciale definitiva del Ministero dell'istruzione allegata al ricorso appare imminente l'entrata a ruolo della signora Auriemma, con la conseguente stabilità della retribuzione) alla fattibilità del piano familiare stesso. Infatti i redditi percepiti dai coniugi (il reddito della Auriemma di circa € 1.110,00 mensili ed il reddito Casoria di circa € 1.500,00 mensili), comporteranno entrate complessive per l'importo di circa € 2.610,00, entrate che risulteranno sufficienti per il sostentamento del numeroso nucleo familiare composto da sei persone (indicato in € 1.650,00), compresi eventuali imprevisti che potrebbero presentarsi nel tempo, e permetterà ai ricorrenti di sostenere le rate mensili previste nel piano stesso. La durata del piano di 12 anni, peraltro compatibile con l'età degli istanti e il loro buono stato di salute, appare necessaria per consentire una "rata sostenibile" proporzionata con le entrate familiari, assicurando una vita dignitosa alla famiglia.

Al fine di ottenere la disponibilità di denaro necessario alla fattibilità del piano appare ovviamente necessario che venga disposta la sospensione della procedura esecutiva mobiliare n. 1292/2021 R.G.E. del Tribunale di Nola promossa da Compass spa nei confronti di Casoria Alfredo, in modo che i ricorrenti abbiano a

26

disposizione tutta la retribuzione e quindi le somme sufficienti ad effettuare i pagamenti nelle percentuali previste dal Piano stesso, restando nella disponibilità delle somme necessarie al sostentamento familiare.

Alla luce di quanto esposto, si può ragionevolmente concludere che il Piano Familiare proposto dai signori Casoria Alfredo e Auriemma Ida, risulta sostenibile e fattibile. Tali considerazioni risultano ancora più veritiere con la lettura del successivo paragrafo, nel quale viene affrontata la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria.

B. CONVENIENZA DELLA PROPOSTA RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Ai sensi dell'art. 9, comma 3 bis, lett. e) della legge n. 3/2012, la sottoscritta è chiamata a valutare anche la convenienza del Piano del Consumatore, in alternativa all'ipotesi di liquidazione dei beni di proprietà del debitore.

Appare quindi necessario analizzare, nello specifico, il profilo di una eventuale ipotesi liquidatoria dei beni immobili posseduti dai ricorrenti, al fine di individuare le motivazioni che potrebbero spingere verso l'una o l'altra ipotesi, sempre nello spirito di tutelare il ceto creditorio.

Come si evince dall'allegata visura, i debitori risultano essere comproprietari in comunione dei beni della piena proprietà del seguente bene sito in Tufino alla via Palazzo dei Conti n. 5:

- appartamento posto al primo piano riportato in catasto al foglio 3, particella 1282, sub 6, Via Ponte di schiava p. 1, int. 5, cat. A/2, cl. 4, vani 5,5, R.C. Euro 411,87;
- locale box auto posto al piano seminterrato riportato in catasto al foglio 3,

particella 1282 sub 18, Via Ponte di Schiava p. S1, cat. C/6, cl. 6, mq. 22, R.C. Euro 63,63.

In relazione a tale cespite, gravato da ipoteca volontaria di primo grado a favore dell'istituto mutuante, e da ipoteca giudiziale di 2° e 3° grado a favore di IFIS.

Gli istanti hanno prodotto una perizia estimativa, che valuta complessivamente i beni € 87.769,50.

Pur non volendo entrare nel merito delle considerazioni sopra esposte circa la nullità del suddetto contratto di mutuo fondiario per violazione dei limiti di finanziabilità ex art. 38 T.U.B. e dei doveri di cui all'art. 124 bis T.U.B., va evidenziato che, in ogni caso, una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato eventualmente introdotta dall'istituto mutuante, non genererebbe vantaggi apprezzabili per la stessa banca.

Infatti è risaputo che, una procedura esecutiva immobiliare comporta costi notevoli e tempi lunghi. In base all'esperienza della scrivente in ambito di vendite delegate, una prudente previsione di vendita non può non considerare almeno 2 esperimenti d'asta deserti, con conseguente ribasso del prezzo, sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine, oltre all' aggravio delle spese di procedura e di pubblicità per ogni esperimento di vendita compiuto, a carico del creditore procedente.

Si fa quindi presente che la somma messa a disposizione dell'ipotecario dai ricorrenti è di € **55.006,03**, importo sicuramente maggiore di quello che la banca potrebbe recuperare con una vendita forzata andata a buon fine al secondo tentativo (pari ad € 49.370,00) importo da cui dovrebbero poi detrarsi tutte le spese sostenute.

La ricorrente Auriemma Ida risulta poi comproprietaria di una quota indivisa pari al 2/18 dell'immobile sopra descritto, dunque trattasi di quota non prontamente liquidabile. Come giustamente evidenziato dall'avv. Carrella, nel caso di specie, di

fatto, è inesistente una reale alternativa liquidatoria. Infatti, *in primis*, non si sa se tale quota abbia un reale valore di mercato (all'uopo sembra inopportuno ed inutile commissionare una ulteriore perizia estimativa e far spendere soldi al soggetto, già sovraindebitato, per una quota). In secondo luogo, se pur volessimo attribuire un valore a tale quota (comunque certamente esiguo), non sembra un'ipotesi veritiera quella dell'introduzione da parte di un creditore chirografario di un giudizio divisorio oneroso e lungo, né pare probabile, da parte di uno dei creditori, l'introduzione di una procedura esecutiva immobiliare sull'intero bene per ottenere poi, dopo innumerevoli ribassi e notevoli costi di procedura in prededuzione, solo una quota del ricavato dalla vendita forzata!

Né la tempistica di una eventuale procedura esecutiva da instaurare *ex novo* sembrerebbe più favorevole rispetto al Piano Familiare del Consumatore proposto, considerato che tra l'introduzione della procedura, la fase preliminare alla vendita, i vari tentativi di vendita, l'aggiudicazione ed infine il riparto, i creditori procedenti otterranno un ricavato con ogni probabilità molto inferiore rispetto a quanto previsto nel Piano e tra diversi anni. Al contrario, con il Piano proposto, **tutti** i creditori vedranno ridurre mensilmente ed in maniera certa il loro credito, secondo il prospetto analitico delle rate (in allegato).

12. GIUDIZIO FINALE IN MERITO ALLA VERIDICITÀ DEI DATI ED ALLA PROGNOSI DI FATTIBILITÀ DEL PIANO

Sulla base di quanto innanzi illustrato, e considerato il debito complessivo individuato nel Piano Familiare del Consumatore (€ 228.397,64), e l'offerta dell'importo complessivo di € 72.579,35, si è giunti a ritenere <u>sostenibile e fattibile</u>

la elaborazione di un piano di rientro che prevede il pagamento:

1. Di una rata mensile e costante di € 500,00, per una durata di anni 12 ed 1 mese,

per un totale di n. 145 rate, tutte da € 500,00 tranne l'ultima di € 579,35, da ripartire

tra i creditori (in prededuzione, ipotecario e chirografari) in proporzione e secondo

la tempistica indicata nel prospetto analitico delle rate in allegato;

2. Il soddisfo integrale delle spese in prededuzione della procedura al 100%; il

soddisfo del creditore ipotecario di 1° grado, al 47,88%; il soddisfo dei creditori

chirografari nella percentuale del 10 %.

Al fine di valutare la convenienza del Piano è stato anche appurato che, in realtà, nel

caso di specie, è più conveniente rispetto all' alternativa liquidatoria, per i motivi

sopra esposti.

Ai fini della fattibilità del Piano proposto, si esprime parere favorevole a che, con

l'omologa del Piano, venga disposta dall'On.le Tribunale la sospensione della

procedura esecutiva mobiliare n. 1292/2021 R.G.E. del Tribunale di Nola promossa

da Compass, al fine di ripartire tra i diversi creditori le somme disponibili.

ATTESTAZIONE

Per tutto quanto riportato e rappresentato, la sottoscritta Avv. Angela Ambrosio,

iscritta all'Ordine degli Avvocati dell'Ordine di Nola ed abilitata alla "Gestione

Crisi da Sovraindebitamento" presso l'OCCS di Nola,

ESAMINATI

I documenti messi a disposizione dai debitori e quelli ulteriori acquisiti dallo

scrivente, come allegati alla presente relazione;

- La situazione reddituale e patrimoniale dei debitori;

30

Relazione particolareggiata dell'O.C.C. Avv. Angela Ambrosio

- Lo stato analitico dei singoli debiti quanto a natura, importi e relativo grado di privilegio;
- Il Piano Familiare del Consumatore predisposto dai debitori;

ATTESTA

La veridicità dei dati esposti e la fattibilità e convenienza del Piano Familiare Del Consumatore ex art. 8 legge n. 3 del 27.01.2012.

La presente relazione è composta da n. 31 pagine e di n. 12 allegati come riportati nell'elenco iniziale.

Con Osservanza

San Giuseppe Vesuviano, 22.06.2022

Avv. Angela Ambrosio